

## **Titolo: Cimitero privato per religiosi**

### **Domanda:**

Un monastero di recente costituzione nel Comune di Bagnolo Piemonte (CN) vorrebbe dotarsi di un cimitero privato per le sepolture dei fratelli che secondo la loro regola devono avvenire per inumazione ma senza cassa e solo con l'abito talare. Secondo Voi è possibile?

*Geom. Marco Maria Bruno*

### **Risposta:**

Un Cimitero privato non è realizzabile ai sensi del RD 1265/1934.

Le c.d. sepolture private fuori dai cimiteri esistono nelle 2 forme: cappelle gentilizie in senso stretto (ossia destinate dal fondatore ad una gens<sup>1</sup>) e cappelle private (riferibili a enti, associazioni, fondazioni, corporazioni, anche religiose).

E' possibile istituire una cappella privata, sotto forma sia di edicola che di area recintata per sepoltura privata ai sensi del DPR 285/1990 (artt. 101, 102, 103 e 104) nonché del Regolamento della Regione Piemonte n. 7/R del 08/08/2012, art. 27 con vari elementi di condizione. Occorre sempre l'autorizzazione del Sindaco.

La cappella privata (in questo caso sotto forma di area recintata) non può essere aperta al pubblico come stabilisce il R.D. n. 1265/1934 art. 340 e il R.R. Piemonte n.7/2012, che specifica:.

*Art. 27...4. Qualora le costruzioni ricadano in zone vincolate, i relativi progetti necessitano della preventiva autorizzazione paesaggistica e storico artistica prevista dalla normativa vigente in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali. 5. I tumuli presenti nelle cappelle private gentilizie devono rispondere ai requisiti prescritti dal presente Regolamento per le sepolture private nei cimiteri. Le cappelle non sono aperte al pubblico. 6. La costruzione, modifica, ampliamento e uso delle cappelle gentilizie, sono consentiti soltanto quando sono circondate da una zona di rispetto con un raggio, dal perimetro della costruzione, minimo di 25 metri e massimo di 50 metri, e sono dotate di una capienza massima per quindici feretri ed eventualmente di ossario o cinerario. La zona di rispetto è gravata da vincolo di inedificabilità e inalienabilità. ..."* Quindi distante anche da qualsiasi fabbricato (residenziale, laboratori, magazzini, autorimessa, ecc.) del Convento.

---

<sup>1</sup> La "gens" era un vero e proprio organismo giuridico unitario, composto dai discendenti di un capostipite comune (rilevante nella Roma dei primordi).

Parte della dottrina ritiene che l'ordinamento gentilizio fosse proprio, in origine, di un gruppo etnico dominante (probabilmente, quello etrusco), sovrapposti, per conquista, alla popolazione latina preesistente; il progressivo affrancamento di quest'ultima, portò all'affermazione del nuovo istituto della familia. La proprietà fondiaria esercitata dal pater familias fu forse successiva rispetto alla signoria gentilizia. È certo, però, che già al tempo in cui furono emanate le leggi delle XII Tavole, la gens aveva perso rilevanza: la sua rilevanza, per quanto è dato a noi sapere, si concretizzava unicamente nel fatto che, in mancanza di agnati, la successione, la tutela e la cura erano devolute ai membri della gens, i c.d. gentiles.

La progressiva decadenza comportò che, nel periodo della repubblica nazionale, l'editto pretorio poté prescindere (nella regolamentazione del regime della successione ereditaria) completamente da essa.



Per la inumazione in tonaca; si può fare riferimento alla Circolare 10/1998, "Per le professioni religiose che lo prevedano espressamente, e' consentita la inumazione del cadavere avvolto unicamente in lenzuolo di cotone"; disposizione emanata per rispettare il culto mussulmano che prevede la sepoltura a contatto diretto del cadavere con la terra; per cui per estensione ed equità a maggior ragione a nostro avviso è possibile la sepoltura in tonaca, ma occorre prima avere parere favorevole dall'ASL competente.

### **Approfondimento:**

Condizioni o "requisiti essenziali":

A) Distanza da abitazioni, costruzioni e Centri abitati di mt. 25 - 50 (ridotto a tale misura dal R.R. 7/2012);

B) L'area e i fondi perimetrali sui quali è estesa la fascia di rispetto cimiteriale devono essere di proprietà della Famiglia (se tomba privata gentilizia, ovvero dell'ente (nel Ns. caso religioso);

C) Sulle suddette aree deve essere apposto (quindi registrato e trascritto) il vincolo di inalienabilità ed inedificabilità.



***Monastero di Prà d'Mill (Bagnolo Piemonte - CN)***



### *Monastero di Prà d'Mill (Bagnolo Piemonte - CN)*

Per quanto concerne le modalità di inumazione dei cadaveri vige la condizione di non poter accogliere più di 15 cadaveri sepolti contemporaneamente, quindi tale cappella privata (anche se realizzata nella forma di area recintata per l'inumazione), dovrà essere dotata di "Ossario o cinerario" per accogliere i resti ossei e/o le ceneri dei defunti che avranno titolo e diritto alla sepoltura (vedasi art.28 del R.R. 7/2012); Gli aventi titolo dovranno risultare in un apposito elenco e le regole d'utilizzo dovranno essere disposte da uno specifico statuto, anch'esso da depositare presso l'ufficio cimiteriale del Comune.

Le condizioni suddette sono preordinate anche al Codice di Diritto Canonico, il quale al canone 1240 e al canone 1241 (della PARTE TERZA - I LUOGHI E I TEMPI SACRI), prevede che "Dove è possibile, si abbiano cimiteri propri della Chiesa; o almeno degli spazi, nei cimiteri civili, ..." ed inoltre "Le parrocchie e gli istituti religiosi possono avere il cimitero proprio.", che vuole dire che l'ordine monastico oggetto del quesito può chiedere l'erezione di una "cappella privata per la sepoltura dei propri accoliti".

Infine si ricorda che:

- 1) L'Ordine monastico suddetto ha sempre diritto di chiedere al Comune che gli possa essere assegnata un'area di dimensione adeguata per la sepoltura dei propri accoliti all'interno di uno dei cimiteri comunali esistenti, un'area che come indicato dal canone 1240 del Codice Canonico, dovrà essere benedetto "... secondo il rito proprio. ...";
- 2) Per le particolari condizioni di sepoltura richieste (inumazione senza cassa) del cadavere avvolto in solo telo di stoffa, dovrà essere stabilita una apposita modalità concordata con la locale ASL, richiamando come anzi citato la Circolare del Ministero della Salute n. 10/1998: *"... Usanze funebri in reparti speciali entro i cimiteri. (...) Per le professioni religiose che lo prevedano espressamente, è consentita la inumazione del cadavere avvolto unicamente in lenzuolo di cotone. Per il trasporto funebre è d'obbligo l'impiego della cassa di legno ..."*. La modalità da richiedere dunque potrà anche contemplare l'impiego di cassa biodegradabile in cellulosa per effettuare l'eventuale trasporto funebre, ad es. da ospedale locale a convento, quindi compatibilmente con le caratteristiche e condizioni (distanza, durata, ecc.) del trasporto funebre.
- 3) Si ribadisce che quanto sarà stabilito non potrà prescindere dal subordine alla normativa vigente in materia che gerarchicamente è rappresentata dal R.D. 1265/1934, DPR 285/1990,

L. 130/2001, DPR 254/2004 e R.R. n.7/2012 oltre che dal Regolamento comunale di Bagnolo Piemonte (se regolarmente approvato).

Infine si richiama una specifica sentenza della Consiglio di Stato n. 4161 del 2013 riguardo "Le cappelle gentilizie e private al di fuori dei cimiteri".

*La redazione di TuttoSuiCimiteri.*



*QR code del sito [www.tuttosuicimiteri.it](http://www.tuttosuicimiteri.it), puntalo con il tuo device (smartphone o tablet) ed avrai accesso diretto al sito ovunque tu sia. Il sito è stato studiato anche per la sua comoda consultazione ed interattività (condivisione, download e forum) da device con tecnologia touch screen, provalo. Ricorda che le "app" (applicazioni) per la lettura del QR code e codici a barre, sono disponibili ed in genere gratuite sia su "Play store" di Google che su "App Store di iTune" di Apple, nonché su "WindowsPhone" ed altri sistemi operativi per smartphone e tablets, usali sono molto comodi ed immediati, similmente alle "App*